



IL TRIBUNALE DI SONDRIO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

n.° 1/2014 Conc. Prev.

- dott. Gianfranco D'AIETTI	PRESIDENTE
- dott.ssa Claudia MARRA	GIUDICE
- dott. Luca FUZIO	GIUDICE RELATORE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 novembre 2015 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 01/14 R.C.P. aperto con ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato in data in data 06.02.2014 da parte di ACCISA S.p.a.;

PREMESSO CHE:

1. In data 06.02.2014 ACCISA S.p.a. depositava in Cancelleria ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
2. Con decreto in data 27.02.2014 il Tribunale di Sondrio ammetteva la società ricorrente alla procedura del concordato preventivo e nominava Commissario Giudiziale la dott.ssa Lara Muffatti
3. Con successivo decreto in data 16.07.2014 il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, confermava la nomina della dott.ssa Lara Muffatti a Commissario Giudiziale e fissava l'udienza del 23.10.2014 per l'adunanza dei creditori davanti al Giudice Delegato
4. Su richiesta del Commissario Giudiziale, l'adunanza dei creditori veniva differita dapprima al 22.01.2015 e successivamente al 26.03.2015

5. In data 14.03.2015, il Commissario Giudiziale dott.ssa Lara Muffatti depositava la propria relazione ex art. 172 R.D. n. 267/1942 nella quale esprimeva giudizio positivo in ordine alla fattibilità del concordato
6. L'adunanza dei creditori si celebrava in data 26.03.2015. In quella occasione esprimevano validamente il proprio voto n. 3 creditori, tutti a favore, mentre 1 creditore si riservava la votazione nel termine di legge. I creditori che avevano espresso il proprio voto prima del 14.03.2015 venivano tutti riammessi alla votazione, essendo in quella data stata depositata l'ultima relazione del Commissario Giudiziale contenente il parere motivato e aggiornato sulla situazione societaria poi proposto in sede di adunanza agli altri creditori
7. Nel complesso, tenuto conto dei voti espressi nel corso dell'adunanza dei creditori e di quelli espressi successivamente ai sensi dell'art.178 4° c. legge fall. sono pervenuti 3 voti favorevoli e 3 voti contrari che sono così riassunti:

totale crediti:	€ 10.668.451,00	100%
maggioranza:	€ 5.334.226,98	50%+1
favorevoli:	€ 128.609,09	1 %
contrari:	€ 1.086.021,12	10 %

8. Non hanno preso parte al voto diversi creditori, per un importo pari ad € 9.453.820,79 che, per il disposto dell'art. 178 L.F. vanno computati come favorevoli;
9. Pertanto l'esito delle votazioni, tenuto altresì conto dei creditori non votanti valutati come voti favorevoli, è il seguente:

totale crediti:	€ 10.668.451,00	100%
maggioranza:	€ 5.334.226,98	50%+1

favorevoli:	€ 9.582.429,88	90 %
contrari:	€ 1.086.021,12	10 %

10. Risulta così raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto di cui al comma 1 dell'art. 177 L.F.;
11. Con decreto in data 08.07.2015, infine, il Tribunale fissava udienza di comparizione in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 180 R.D. n. 267/1942 per il 24.09.2015. Il decreto di convocazione dell'udienza di omologazione veniva regolarmente notificato dalla società ricorrente sia al Commissario Giudiziale che ai creditori intervenuti nella procedura.
12. Il Commissario Giudiziale, con istanza depositata in data 11.09.2015, chiedeva il rinvio dell'udienza di omologazione. Il Tribunale disponeva la discussione sull'istanza di rinvio all'udienza indicata.
13. All'udienza del 24.09.2015 la procedura veniva rinviata al 05.11.2015 per consentire al Commissario Giudiziale di formulare il parere ex art. 180 l.F.
14. In data 04.11.2015 la società Intercantieri Vittadello S.p.a., debitamente autorizzata dal Giudice Delegato, depositava in forma cartacea atto di opposizione all'omologazione
15. All'udienza di discussione del 05.11.2015 la debitrice eccepeva la tardività della opposizione presentata da Intercantieri Vittadello S.p.a. e insisteva per l'omologazione del concordato, mentre l'opponente chiedeva il rigetto dell'omologazione per le ragioni indicate nell'atto di opposizione, escludendo la natura decadenziale del termine di costituzione



16. Il Tribunale assumeva la decisione nella camera di consiglio del
22.12.2015

CONSIDERATO CHE:

Ai sensi dell'art. 180 R.D. n. 267/1942, se nell'udienza di omologazione del concordato non sono proposte opposizioni, il Tribunale omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Nel caso di specie, risulta essere stata proposta opposizione all'omologazione dal creditore Intercantieri Vittadello S.p.a. con atto depositato in data 04.11.2015.

L'opposizione predetta è palesemente inammissibile perché tardiva.

Infatti, l'art. 180 2° c. L.F. prevede espressamente che "il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata".

Nel caso di specie, è evidente che il termine non è stato rispettato da Intercantieri Vittadiello S.p.a. La natura di termine perentorio è evincibile dalla circostanza che con l'atto in questione è stata di fatto proposta impugnazione avverso il provvedimento di fissazione dell'udienza di omologa: il termine è dunque termine per proporre impugnazione e, come tutti i termini rivolti a questo specifico fine, ha natura decadenziale. Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione presentata.

Per quanto concerne, invece, l'omologazione del concordato, il Tribunale rileva il parere favorevole del Commissario Giudiziale, parere che ha accompagnato l'intera procedura.

Osserva il Tribunale che in sede di omologa del concordato, i poteri che residuano in capo all'organo giurisdizionale sono poteri di mero controllo di legittimità della procedura, non potendo invece il Tribunale entrare nel merito



della fattibilità economica della stessa che è rimesso interamente alla valutazione dei creditori. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, nella sentenza resa in data 23.01.2013, ha affermato il principio per cui, a seguito della riforma della procedura concordataria che ne ha accentuato il carattere negoziale, *"... proprio in ragione della diversità del ruolo del giudice cui si è sopra fatto cenno, questi non può esercitare un controllo sulla prognosi di realizzabilità dell'attivo nei termini indicati dall'imprenditore, esulando detta prognosi dalla causa del concordato come precedentemente delineata ed essendo la stessa rimessa alla valutazione dei creditori quali diretti interessati, una volta assicurata la corretta trasmissione dei dati ed acquisite le indicazioni del commissario giudiziale"*.

Nel caso di specie, la procedura concordataria, per come sopra riassunta, si è svolta in piena regolarità e nel pieno rispetto delle norme dettate in proposito dalla legge fallimentare. L'adunanza dei creditori è stata regolarmente convocata e tutti i creditori sono stati messi nelle condizioni di conoscere adeguatamente la situazione economica e finanziaria della ricorrente, le valutazioni e i rilievi negativi espressi dal Commissario Giudiziale.

Compiuta tale verifica, il Tribunale non può che prendere atto del parere favorevole dell'adunanza dei creditori e, conseguentemente, procedere all'omologa del concordato preventivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Sondrio, nella composizione collegiale sopra indicata, applicato l'articolo 180 L.F., al termine del giudizio di omologazione

OMOLOGA

il concordato preventivo di ACCISA S.p.a., con sede in Delebio (SO), via Tavana n. 2/H (c.f. 02221850023);



NOMINA

liquidatore giudiziale la dott.ssa Anna Cavagnolo, con Studio in Morbegno (SO), Piazza San Giovanni n. 7

CONFERMA

la nomina a Commissario Giudiziale della dott.ssa Lara Muffatti

RISERVA

la nomina del comitato dei creditori

DISPONE

1. che le attività di liquidazione e gli adempimenti gestionali previsti nel piano vengano condotti dal liquidatore giudiziale, dott.ssa Anna Cavagnolo, sotto la vigilanza del Commissario;
2. ogni atto di cessione diverso da quelli di cui all'art. 182, 4° comma, L.F. e, comunque, ogni altro atto di straordinaria amministrazione, nonché le transazioni, sarà compiuto preferibilmente mediante ricorso a procedure competitive e trasparenti, acquisendo il parere preventivo del Commissario e del Comitato dei creditori e **depositando, poi**, l'atto presso la Cancelleria Fallimenti del Tribunale; in caso di dissenso da parte del Commissario o del Comitato dei creditori, la decisione dovrà essere rimessa al Giudice delegato;
3. al fine di consentire il miglior controllo sulle ulteriori attività di gestione, il Liquidatore provvederà a trasmettere, ogni trimestre, una dettagliata relazione al Commissario, al Comitato dei creditori nominando ed al Giudice delegato, provvedendo, poi, al deposito di apposito documento, unitamente alle eventuali osservazioni, da inserire nel fascicolo del concordato ai fini della necessaria trasparenza dell'attività. La relazione dovrà comprendere anche la previsione delle attività ancora da compiere e la relativa tempistica;
4. il Liquidatore dovrà provvedere a redigere, secondo necessità, piani di riparto



per il pagamento dei creditori in collaborazione e sotto la sorveglianza del Commissario;

5. al termine della procedura, il Liquidatore dovrà predisporre il rendiconto della gestione, corredato del parere del Commissario e del Comitato dei creditori, provvedendo al deposito della relativa relazione e degli **allegati** nel fascicolo della procedura.

6. Si comunichi alla società concordataria ed al Commissario giudiziale.

Si provveda alla pubblicazione ed affissione ai sensi dell'articolo 17 L.F...

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2015

Il Giudice relatore
dr. Luca Fuzio



Il Presidente
dr. Gianfranco D'Aietti



Visto, depositato in Cancelleria

Sondrio, 23/12/2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Di Clemente

